

ALLEGATO "B1"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA' NAUTINA "

COMUNE DI PIVERONE (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta PANETTI PIETRO

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la variante di percorso della strada comunale "Nautina", con piano stradale adeguato e leggermente sopraelevato rispetto al piano campagna, secondo quanto indicato nel progetto. Dovrà essere realizzata una canaletta continua per la raccolta delle acque meteoriche di apporto esterno e dovrà essere realizzato l'impianto di una cortina arborea lungo il nuovo perimetro di cava;

1.2

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Piverone, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.41 (pp.cc.): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 89, 90, 103;

1.3

La coltivazione deve essere condotta in modo da garantire la **fascia minima di 50 m intorno al lago di cava** anche sui lati Sud e Nord dell'area in ampliamento in conformità ai dettami di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del D.P.A.E. **Prima del rilascio dell'autorizzazione** siano presentate, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.della Provincia di Torino, planimetrie di recupero ambientale aggiornate secondo quanto sopra;

1.4

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.5

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta **225 m s.l.m.** indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.6

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a **20 m** dalle strade carrozzabili adiacenti all'area di cava, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 128/59;

1.7

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

1.8

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.9

Sia assolutamente vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

1.10

Le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, dovranno essere profilate secondo la geometria indicata:

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 10° sessagesimali nelle zone ad acque basse indicate in progetto (tavola 5b int: recupero ambientale- dettagli delle sistemazioni previste e tav 3 int: sezioni area in ampliamento);
- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, nell'area oggetto di ampliamento;
- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 2 m posto a quota immediatamente superiore alla massima escursione della falda;
- scarpata sotto falda con inclinazione non superiore a 26° sessagesimali;

1.11

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.12

I riporti di materiale sulle scarpate per la realizzazione delle pendenze previste nella configurazione finale siano ottenuti esclusivamente con materiali di sfrido della coltivazione;

1.13

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava; In particolare con la realizzazione di un cordolo al contorno dello scavo. **Prima del rilascio dell'autorizzazione** sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A. della Provincia di Torino planimetrie di coltivazione e recupero ambientale con indicazioni dei punti di recapito della acque meteoriche;

1.14

Sia acquisita **l'autorizzazione allo scarico, rilasciata ex D.Lgs 152/99**, prima dell'attivazione dello stesso;

1.15

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.16

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.17

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.18

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, una specifica valutazione previsionale di impatto acustico, in riferimento alla presenza di un insediamento civile posto sul lato Sud dell'area di cava, redatta secondo la normativa nazionale e regionale vigente da un tecnico competente in materia di acustico. Considerato che il Comune di Piverone ha in corso di approvazione la classificazione acustica del territorio comunale, detta valutazione dovrà considerare la classe assegnata per l'area in cui è insediata l'abitazione.

1.19

La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "B2"** costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.20

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2.

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione siano realizzati gli interventi di mascheramento degli impianti e l'implementazione della siepe di carpino, previsti in progetto;

2.3

Il filare lungo il confine Ovest della particella 34, venga realizzato con specie tipiche degli ambiti ripari stante la presenza di un rio e di una preesistente fascia vegetata spondale;

2.4

La rinaturazione della fascia di cui al punto **1.3** dovrà consentire l'affermazione di una zona di acque basse di estensione non inferiore al 50% del perimetro del lago, di una zona di consolidamento della sponda da attuarsi con astoni di salice come previsto in progetto, di una zona di vegetazione afferente alla consociazione del bosco golenale idrofilo a saliceto ripario e infine di una zona di vegetazione afferente al bosco golenale mesoigrofilo con quercu-carpineto;

2.5

Al fine di realizzare quanto sopra andranno previsti i seguenti interventi:

1. Sul perimetro del lago, fuorchè nella zona con copertura diffusa di astoni di salice, dovrà essere realizzata una fascia continua di saliceto ripario; la fascia dovrà consistere in almeno 3 file, distanziate sia sulla fila che sull'interfila di 4 m, con un impiego complessivo di circa 675 esemplari in luogo dei circa 410 previsti. Le specie da impiegare saranno *Populus alba*, *Salix triandra*, *Salix viminalis*, *Salix eleagnos*, *Salix purpurea* e *Alnus glutinosa* per un totale di 575 esemplari e di *Salix alba* per i rimanenti 100 esemplari. I salici arbustivi saranno piantumati a file scalate e nella fila centrale saranno messi a dimora gli esemplari di *Salix alba*, alternati secondo lo schema seguente:

	x		x		x		x	
o		x		o		x		o
	x		x		x		x	

in cui con “x” sono indicati salici arbustivi e con “o” salice bianco

2. Per la realizzazione delle macchie arboreo-arbustive del querceto-carpineteto sarà necessario mettere a dimora complessivamente non meno di 600 esemplari di essenze arbustive e altrettante di arboree delle specie indicate in relazione, al fine di garantire una buona copertura del suolo da parte delle essenze arbustive in attesa dell'affermazione delle arboree. Le macchie arboreo-arbustive da crearsi con le specie di cui sopra conteranno non meno di 20 esemplari di piante di cui 10 arboree e 10 arbustive e saranno disposte in modo uniforme su tutta la zona retrostante la fascia di bosco idrofilo e sulla particella 34.
3. Per quanto attiene il filare previsto in prossimità della strada di Nautina si consiglia di aumentare la distanza tra gli esemplari arborei a 4 m lineari contro i 2 previsti al fine di ridurre la competizione interspecifica e di diminuire conseguentemente il numero di esemplari da impiegare a 285, aumentando il numero di esemplari delle specie arbustive a 855.
4. La messa a dimora delle piante dovrà avvenire tra il mese di maggio e giugno per non pregiudicarne l'attecchimento.

2.6

La zona da adibire a parcheggio non dovrà avere estensione superiore a 500 mq, estensione prevista dal codice della strada per 20 posti auto.

2.7

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.8

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.9

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.10

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.11

Per quanto concerne la manutenzione dell'area si ritiene opportuno che vengano definiti, nell'ambito della convenzione tra la ditta ed il Comune, i rispettivi compiti nell'esecuzione degli interventi tenendo conto che, in ragione della destinazione naturalistica del sito occorre prevedere quanto segue.

Aree boscate

Per ciò che concerne le cure colturali successive all'impianto, anche e soprattutto in questo caso l'obiettivo progettuale verte non tanto sulla cura delle singole piante, ma piuttosto sull'ottenimento di un consorzio arboreo stabile.

Le cure consisteranno:

- nel risarcimento delle eventuali fallanze fino all'anno successivo all'impianto;
- nel contenimento dello sviluppo della vegetazione avventizia tra i gruppi d'impianto; in questo caso si consiglia di ricorrere a sfalci, evitando al ricorso a erpicature e fresature. Tali operazioni potranno concludersi alla fine del terzo anno d'impianto;
- in potature di allevamento, da eseguire saltuariamente fino a 5 anni dall'impianto;
- in irrigazioni di soccorso nei periodi estivi e comunque in caso di periodi particolarmente siccitosi, entro i primi due anni dall'impianto;
- irrigazioni programmate con impiego di non meno di 0.25 l/s per ettaro di acqua nei mesi estivi per un apporto complessivo di 9720 mc da afferire tramite 6 adacquamenti di 1620 mc ciascuno;
- a 5 – 7 anni dall'impianto potrà essere preso in considerazione un primo diradamento selettivo finalizzato ad evitare un'eccessiva filatura dei fusti;
- per i soprassuoli ripariali, a 10 anni dall'impianto risulterà opportuno, a carico dei salici, effettuare per lotti, una ceduzione di ringiovanimento, in modo da diversificare la struttura del popolamento, aumentandone la stabilità. Alcuni lotti verranno invece lasciati in libera evoluzione, in modo da mantenere habitat preferenziali per alcune specie ornamentali;
- per il soprassuolo planiziale, a 10 – 12 anni dall'impianto, potrà essere effettuato un diradamento selettivo con scelta dei candidati d'avvenire sia dominanti che dominati, intervenendo a carico di soggetti deperienti;
- potranno essere previsti, a partire dal termine delle cure colturali d'impianto, con cadenza triennale e fino alla chiusura definitiva delle chiome del soprassuolo, eventuali interventi di ripulitura a carico di rovi ed altre infestanti, avendo cura di mantenere il sottobosco d'impianto o dei rinaturalizzazione da parte di specie della vegetazione naturale potenziale.

Aree prative.

Le cure colturali, successive le opere di inerbimento, consisteranno essenzialmente in:

- sfalci (non più di tre all'anno), avendo cura di lasciare sul posto i residui, per limitare la diffusione delle avventizie di scarso interesse ecologico e per accelerare l'accumulo di sostanza organica;
- trasemine, in situazioni di cotico rado;
- irrigazioni, fino a 5 anni dall'esecuzione dell'impianto;
- effettuare concimazioni di copertura annuali per stimolare i ricacci estivi.

Dato il carattere naturalistico del cotico, il primo taglio annuale dovrà essere effettuato post-fioritura; l'epoca dei tagli, in senso generale, dovrà essere stabilita in base all'andamento climatico stagionale, al ritmo fenologico ed alla composizione floristica del cotico;

2.12

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.13

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.3, 1.13, 1.18, 1.19 e 1.20** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.14

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al progetto di dieci anni sia fissato in **561.000 EURO (cinquecento sessantunmila euro)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

2.15

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella

documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.